

In data 13 giugno 2025 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi, scaduto il 31 dicembre 2024, applicabile al personale dipendente delle imprese operanti nei settori della pulizia e dei servizi integrati/multiservizi, che interessa oltre 600.000 lavoratrici e lavoratori su tutto il territorio nazionale.

L'intesa è stata firmata da Unionservizi Confapi e dalle principali organizzazioni datoriali del comparto e Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltrasporti/Uil senza la sottoscrizione di Anip-Confindustria, la quale ha ritenuto non soddisfacente l'accordo raggiunto.

Il nuovo CCNL avrà validità dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2028.

Con la presente circolare si forniscono le prime informazioni sul contenuto dell'accordo.

1) Parte economica

Il rinnovo del contratto collettivo prevede un aumento complessivo a regime pari a 215 euro, riferito al parametro del 2° livello di inquadramento.

L'incremento retributivo sarà erogato in 7 tranches nell'arco dei quattro anni di validità contrattuale (2025–2028). L'erogazione dell'ultima tranche è prevista al 1° marzo 2029.

La prima tranche ha decorrenza dal 1° luglio 2025. Si ricorda che sempre a luglio, contestualmente all'erogazione della prima tranche, dovranno essere riconosciuti i 10 euro già previsti dal precedente rinnovo contrattuale.

La tabella qui di seguito riportata è comprensiva degli incrementi previsti a luglio 2025.

Livelli	Par.	Minimi luglio 2025 comprensivi aumento 10 euro ex precedente rinnovo 2021 + EDR 10,33	incremento lug-25	Minimi ex accordo rinnovo 13 giugno 2025
Q	220	2.115,09	80,73	2.195,82
7	201	1.979,27	73,76	2.053,03
6	174	1.778,96	63,85	1.842,81
5	140	1.529,67	51,38	1.581,05
4	128	1.442,86	46,97	1.489,83
4 par 125	125	1.421,42	45,87	1.467,29
3	118	1.369,30	43,30	1.412,60
2 par 1115	115	1.346,39	42,20	1.388,59
2	109	1.303,50	40,00	1.343,50
1	100	1.237,91	36,70	1.274,61

Le rimanenti tranches (al 2 livello) saranno erogate con le decorrenze che seguono:



UNIONSERVIZI
CONFAPI

1° maggio 26	35,00
1° ottobre 26	35,00
1° maggio 27	30,00
1° luglio 28	25,00
1° ottobre-28	20,00
1° marzo 29	10,00

Il rinnovo non ha previsto il ricorso a strumenti di welfare.

L'incremento economico così definito sviluppa, per una lavoratrice o lavoratore al secondo livello, una massa salariale pari a 5.705 euro, entro la data di vigenza del contratto.

In relazione agli aumenti definiti, le parti firmatarie hanno convenuto di richiedere al competente Ministero del Lavoro che, tramite apposito Decreto, vengano emanate celermente le tabelle contenenti il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati-multiservizi, con lo scopo di avere termini di riferimento certi per il calcolo del costo del lavoro nell'ambito delle gare d'appalto pubbliche di settore.

2) Parte normativa

Lavoro a tempo parziale

Con riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro per il lavoro a tempo parziale (art. 33 del CCNL) l'accordo di rinnovo prevede, per le assunzioni successive alla sottoscrizione del rinnovo, l'incremento dell'orario minimo contrattuale, che viene elevato da 14 a 15 ore settimanali (corrispondenti a 65 ore mensili e 640 ore annuali) con un minimo di due ore giornaliere.

Si precisa che con apposita "Dichiarazione a verbale" i contratti stipulati anteriormente alla modifica introdotta all'orario minimo contrattuale rimangono soggetti alla precedente disciplina.

Altro elemento di novità è rappresentato dall'introduzione di un meccanismo di consolidamento automatico delle ore supplementari.

In particolare, su richiesta scritta formulata dalla R.S.U./R.S.A. e/o dalle Organizzazioni Sindacali, la Direzione aziendale è tenuta ad avviare, tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, un esame congiunto volto a valutare le condizioni per il consolidamento – con decorrenza dal mese successivo alla conclusione dell'esame – del 15% delle ore supplementari effettuate dal lavoratore, connesse a esigenze lavorative di natura strutturale, con esclusione delle ore prestate in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Tale consolidamento comunque dovrà trovare il consenso del lavoratore/



della lavoratrice tramite modifica dell'originario contratto individuale di lavoro indicante la collocazione temporale della prestazione lavorativa. È stato altresì previsto che in caso di non ottemperanza da parte dell'azienda al consolidamento dell'orario di lavoro nella misura del 15% delle ore supplementari, decorsi 20 giorni dalla richiesta di esame congiunto formulata dalla R.S.U./R.S.A. e/o dalle Organizzazioni Sindacali senza avere riscontro da parte dell'azienda, il lavoratore/la lavoratrice avrà diritto all'incremento del proprio orario di lavoro nella misura di almeno il 30% a decorrere dal mese successivo alla richiesta di incontro. Anche per tale meccanismo di deterrenza è previsto il consenso del lavoratore tramite modifica dell'originario contratto individuale di lavoro indicante la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

La previsione del consolidamento automatico comporterà un incremento del costo del lavoro, in quanto si passerà dall'attuale maggiorazione forfettaria del 28%, alla piena incidenza delle ore consolidate su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, nonché su quelli differiti.

Articolo 51 - TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

Altra importante novità è stata introdotta nell'ambito della normativa di cui al presente titolo, relativamente all'obbligo per l'azienda di fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa dal lavoratore o dalla lavoratrice, il numero delle giornate di assenza per malattia registrate alla data di riscontro della richiesta stessa.

Articolo 52-bis - CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Per le lavoratrici vittime di violenza di genere, il periodo di congedo retribuito sarà prorogato, sussistendo le condizioni di legge, di ulteriori 90 giorni, con riconoscimento di una indennità pari al 100% della retribuzione spettante.

Revisione della sfera di applicazione

È stato avviato un percorso condiviso per ridefinire la sfera di applicazione del CCNL, con l'istituzione di una commissione paritetica che lavorerà da luglio 2025 a giugno 2026, per ridurre il rischio di concorrenza contrattuale e chiarire meglio l'ambito di applicazione.